

## CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - ORDINANZA 8 novembre 2018, n.28506

**Presidente:** Frasca. **Estensore:** D'Arrigo.

### AZIONE RISARCITORIA – AZIONE RESTITUTORIA – CONTRASTO TRA GIUDICATO CIVILE E PENALE.

*Se la **domanda risarcitoria o restitutoria è proposta sia dinanzi al giudice civile, sia mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, e non venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio della stessa domanda in due sedi, l'eventuale contrasto di giudicati si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima, non venendo qui in rilievo la disciplina di cui agli art. 651 c.p.p., che riguarda invece il diverso caso in cui nel giudizio civile viene fatto valere il giudicato formatosi in sede penale circa la sussistenza o l'insussistenza di fatti materiali da cui dipende il riconoscimento di un diritto.***

#### **Legislazione correlata.**

**Art. 651 c.p.p.** *"efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo".*

**Art. 654 c.p.p.** *"efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo".*

Il Tribunale di Cassino, in udienza del 18.7.2003, accoglieva la richiesta della querelante annullando la graduatoria della cattedra di cui si discute ma rigettava la richiesta di risarcimento del danno, considerandolo come non provato né allegato. La sentenza passava in giudicato.

Parallelamente la querelante, all'udienza del 5.5.2003, ci costituiva parte civile; il Tribunale penale di Cassino assolveva il querelato dai reati di truffa e di falso.

Avverso tale sentenza la querelante proponeva impugnazione ai soli fini civili; la Corte d'appello di Roma riformava la decisione in primo grado, condannando il querelato al ristoro dei danni subiti dalla querelante, da liquidarsi in separato giudizio civile.

La querelante, pertanto, ricorreva nuovamente in giudizio innanzi al Tribunale civile di Cassino, chiedendo la determinazione del quantum risarcitorio dei danni morali subiti da liquidarsi in via equitativa.

Con sentenza n. 668/2008 l'adito Tribunale dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo che la sentenza del giudice del lavoro, oramai passata in giudicato, riguardasse i medesimi fatti in relazione ai quali aveva richiesto il risarcimento del danno.

Con sentenza n. 20863 del 2009 la Corte di cassazione penale rilevava la mancata tempestiva opposizione alla costituzione di parte civile e la sussistenza di "un indubbio contrasto di giudicato da risolvere in sede civile".

La querelante appellava la sentenza civile n.668/2008 affermando che l'azione penale, culminata nel riconoscimento del danno da liquidarsi in sede civile, avesse petitum e causa differenti rispetto all'azione promossa nel 2001 innanzi al Tribunale civile.

La corte d'appello di Roma riformava integralmente la sentenza di primo grado del tribunale di Cassino, accogliendo la domanda risarcitoria della querelante originaria e condannando al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 20.000,00.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il querelato, e controricorso la querelante.

Il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., avendo, a suo dire, la Corte d'appello errato nell'applicare il criterio della prevalenza della sentenza emanata per ultima, non applicabile in caso di contrasto tra giudicato civile e giudicato penale, ma limitato al solo caso di contrasto tra giudicati civili.

Tale motivo, secondo la Suprema Corte, è infondato: *"i rapporti fra giudicato penale e processo civile sono regolati dall'art. 651 c.p.p. e ss; tali norme riguardano solamente l'accertamento della sussistenza o insussistenza degli elementi di fatto che, integrando la fattispecie di reato per cui si*

*procede, sono al tempo stesso costitutivi di una fattispecie penalmente rilevante. Queste disposizioni operano sul piano dell'accertamento fattuale (c.d. verità materiale)".*

L'art. 654 c.p.p. dispone che "Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa".

La pronuncia del giudice penale sulle domande civili, ex art. 538 c.p.p. ss., si pone sul piano degli effetti conseguenti all'accertamento fattuale: la domanda civile in sede penale, ex art. 74 e ss c.p.p., non differisce in nulla dall'azione civile esercitata nella sua sede naturale, se non per l'oggetto più limitato ( ammesse solo domande risarcitorie e restitutorie).

In effetti, l'art. 75 c.p.p. comma I consente il trasferimento in sede penale dell'azione civile.

La Corte, tuttavia, evidenzia che la riforma dell'88 ha favorito il favor separationis in virtù del ridimensionamento del processo penale quale " *luogo elettivo di accertamento della verità reale, a vantaggio di un minore appesantimento e di una maggiore speditezza dello stesso*".

Pertanto, l'azione civile può essere proposta o trasferita in sede penale, e prosegue autonomamente in sede civile se non è stata trasferita o se non è più ammessa la costituzione di parte civile; inoltre l'azione civile proposta in sede penale può sempre essere rinunciata e proposta in sede civile.

Infine l'art. 652 c.p.p. prevede che " *La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75 comma 2*".

La Corte afferma che " *la prevenzione del rischio di un contrasto di giudicati è affidata al divieto di contemporaneo esercizio dell'azione civile sia in sede civile sia in sede penale*".

Invero, dall'esame delle previsioni contenute nell'art. 75 c.p.p. comma I e comma III emerge che " *l'azione civile può essere iniziata in una delle due sedi e, entro certi limiti, trasferita nell'altra; ma il danneggiato non può contemporaneamente esercitare l'azione civile in sede civile e costituirsi parte civile in sede penale*".

In una simile circostanza l'eventuale contrasto dei giudicati riguarda le pronunce sulle questioni civili, non l'accertamento fattuale; la soluzione del conflitto va risolta non attraverso le previsioni normative del codice di procedura penale bensì attraverso il *principio giurisprudenziale secondo cui deve prevalere la sentenza emanata per ultima*.

La Suprema Corte, pertanto, afferma il seguente principio di diritto: " *Se la domanda risarcitoria o restitutoria è proposta sia dinnanzi al giudice civile, sia mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, e non venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio della stessa domanda in due sedi, l'eventuale contrasto di giudicati si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima, non venendo qui in rilievo la disciplina di cui agli art. 651 c.p.p., che riguarda invece il diverso caso in cui nel giudizio civile viene fatto valere il giudicato formatosi in sede penale circa la sussistenza o l'insussistenza di fatti materiali da cui dipende il riconoscimento di un diritto*".

Facendo applicazione di tale principio la Corte d'appello di Roma ha correttamente risolto la controversia facendo prevalere la sentenza emanata per ultima, cioè quella della Corte d'appello di Roma n. 3740 del 2005.



Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo

M

28506-2018

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

- Raffaele Frasca · Presidente -
- Stefano Olivieri · Consigliere -
- Francesca Fiecconi · Consigliere -
- Cosimo D'Arrigo · Consigliere Rel.-
- Anna Moscarini · Consigliere -

Oggetto: risarcimento dei  
danni - contrasto di  
giudicati

R.G.N. 12899/2016  
Cron. 28506  
CC - 25/05/2018

Q.L.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 12899/2016 R.G. proposto da:

(omissis) , rappresentato e difeso dagli Avv.ti (omissis)  
(omissis) e (omissis) , con domicilio eletto presso lo studio di  
quest'ultimo in (omissis) ;

- ricorrente -

contro

(omissis) , rappresentata e difesa anche disgiuntamente  
dagli Avv.ti (omissis) e (omissis) , con domicilio eletto  
presso lo studio di quest'ultimo in (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 23  
novembre 2015.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere  
Cosimo D'Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso, il controricorso e le memorie depositate ai sensi

2018  
1593

dell'art. 380-*bis*-1 cod. proc. civ.;

## RITENUTO

**1.** In data 30 dicembre 1998, (omissis) proponeva querela nei confronti di (omissis), assumendo che quest'ultimo avesse utilizzato artifici e raggiri al fine di conservare la titolarità della cattedra di educazione tecnica nella Scuola Media Statale (omissis), data la riduzione delle cattedre disponibili, costringendo così la (omissis) al trasferimento ad altra sede.

Successivamente, la (omissis) adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Cassino per ottenere l'annullamento della graduatoria per l'assegnazione della cattedra di cui si discute, nonché il risarcimento dei danni subiti a causa del trasferimento ad altra sede.

Il Tribunale di Cassino, con dispositivo letto in udienza il 18 luglio 2003, accoglieva la domanda di annullamento della graduatoria, ma rigettava quella di risarcimento del danno, considerandolo come non provato né allegato. La sentenza passava in giudicato.

**2.** Nel parallelo giudizio penale a carico del (omissis) per i reati di truffa e falso, scaturito dalla querela della (omissis), costei, all'udienza del 5 maggio 2003, si costituiva parte civile. Il Tribunale penale di Cassino assolveva il (omissis) dai reati a lui ascritti.

Avverso tale sentenza la (omissis) proponeva impugnazione ai soli fini civili. La Corte d'appello di Roma riformava la decisione di primo grado, condannando il (omissis) al ristoro dei danni subiti dalla (omissis), da liquidarsi in un separato giudizio civile.

**3.** La (omissis), dunque, conveniva nuovamente in giudizio il (omissis) dinnanzi al Tribunale civile di Cassino, chiedendo la determinazione del *quantum* risarcitorio dei danni morali subiti, da liquidarsi in via equitativa.

Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 668 del 2008, dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo che la sentenza del giudice del lavoro del 2003 - ormai passata in giudicato -

riguardasse i medesimi fatti in relazione ai quali la (omissis) aveva ancora richiesto il risarcimento del danno.

4. La Corte di cassazione, con sentenza penale n. 20863 del 2009, ~~la~~ rilevava la mancata tempestiva opposizione alla costituzione di parte civile della (omissis) (che, in realtà, aveva esercitato l'azione civile in sede penale poco prima che fosse definito il giudizio innanzi al giudice del lavoro) e ravvisava un «*indubbio contrasto di giudicato*» da risolvere in sede civile.

5. La (omissis) appellava la sentenza civile n. 668 del 2008, sostenendo che l'azione penale, culminata nella condanna al risarcimento da determinarsi in separata sede civile, avesse *petitum e causa petendi* differenti dall'azione promossa nel 2001 dinnanzi al Tribunale del lavoro di Cassino.

La Corte d'appello di Roma accoglieva il gravame, riformando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Cassino; per l'effetto, accoglieva la domanda risarcitoria della (omissis), condannando (omissis) al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 20.000,00 a titolo di danno morale, nonché una somma a titolo di lucro cessante.

6. Avverso tale sentenza il (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, formulando due censure. La (omissis) ha resistito con controricorso.

Il pubblico ministero non ha ritenuto di depositare conclusioni scritte.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

### **CONSIDERATO**

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 324 cod. proc. civ. La censura si rivolge contro il capo della sentenza in cui non è stata riconosciuta l'autorità del giudicato alla sentenza civile n. 538 del 2003 pronunciata dal giudice del lavoro di Cassino, non impugnata e divenuta definitiva. In particolare, la Corte d'appello avrebbe errato ad applicare, nel caso di contrasto di giudicati civile

e penale, il criterio secondo cui deve prevalere la sentenza emanata per ultima, sempre che questa non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione questa peraltro ammessa esclusivamente qualora tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13804 del 31/05/2018, Rv. 648694; Sez. 2, Sentenza n. 23515 del 19/11/2010, Rv. 614867; Sez. L, Sentenza n. 10623 del 08/05/2009, Rv. 608048).

Tale principio, secondo il ricorrente, regolerebbe solamente il contrasto di giudicati civili, ma non sarebbe applicabile al contrasto fra un giudicato formatosi in sede civile e uno in sede penale.

Il motivo è infondato.

**2.** Com'è noto, i rapporti fra il giudicato penale e il processo civile sono regolati dagli artt. 651 e ss. cod. proc. pen. Tali disposizioni, tuttavia, riguardano solamente l'accertamento della sussistenza o della non sussistenza degli elementi di fatto che, integrando la fattispecie di reato per cui si procede, sono, al tempo stesso, costitutivi di una fattispecie civilmente rilevante. Queste disposizioni, quindi, operano sul piano dell'accertamento fattuale (c.d. "verità materiale"), non su quello della qualificazione giuridica. In sostanza, come prevede la norma generale di chiusura dettata dall'art. 654 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

La pronuncia del giudice penale sulle domande civili, ai sensi degli artt. 538 ss. cod. proc. pen., si pone, invece, sul piano della identificazione degli effetti conseguenti all'accertamento fattuale. La domanda civile in sede penale ex artt. 74 e ss. cod. proc. pen., infatti, non differisce in nulla dall'azione civile esercitata nella sua sede naturale, se non per il suo più limitato oggetto (in sede penale

sono ammesse solo le domande risarcitorie e quelle restitutorie). Tant'è che, a norma dell'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale.

Va però precisato che il legislatore penale dell'88 ha optato per il *favor separationis*, ossia per un ridimensionamento del processo penale quale luogo elettivo di accertamento della verità reale, a vantaggio di un minore appesantimento e di una maggiore speditezza dello stesso. Pertanto, se è vero che l'azione civile può essere proposta o trasferita in sede penale, è pur vero che la stessa prosegue autonomamente in sede civile se non è stata trasferita o se è stata iniziata quando non era più ammessa la costituzione di parte civile (art. 75, comma 2, cod. proc. pen.) e che l'azione civile proposta in sede penale può essere sempre rinunciata e riproposta in sede civile (art. 82 cod. proc. pen.). La sospensione del processo civile in attesa della definizione del giudizio penale, invece, avviene solamente nelle limitate ipotesi previste dall'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. E se il danneggiato ha esercitato autonomamente l'azione per le restituzioni o il risarcimento del danno in sede civile, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia di giudicato neppure in ordine all'accertamento fattuale in essa contenuto (art. 652 cod. proc. pen.).

La prevenzione del rischio di un contrasto di giudicati è affidata al divieto di contemporaneo esercizio dell'azione civile sia in sede civile, sia in sede penale. Se il danneggiato si costituisce parte civile dopo aver convenuto il danneggiante innanzi al giudice civile, tale iniziativa comporta l'automatica rinuncia agli atti del processo civile (art. 75, comma 1, cod. proc. pen.). Se, viceversa, egli promuove l'azione civile dopo essersi costituito parte civile innanzi al giudice penale, il giudizio civile è sospeso *ope legis* fino alla definitività della pronuncia in sede penale (art. 75, comma 3, cod. proc. pen.). In breve, l'azione civile può essere iniziata in una delle



due sedi e, entro certi limiti, trasferita nell'altra; ma il danneggiato non può contemporaneamente esercitare l'azione civile in sede civile e costituirsi parte civile in sede penale.

Nondimeno, può accadere che il giudice penale non rilevi una causa di esclusione della parte civile o che il giudice civile non si avveda che l'azione proposta dinnanzi a lui deve considerarsi rinunciata, in quanto trasferita in sede penale, oppure deve essere sospesa. In tal modo potrebbe pervenirsi ad una decisione nel merito in entrambe le sedi.

In queste circostanze, l'eventuale contrasto dei giudicati riguarda le pronunce sulle questioni civili, non il sottostante accertamento fattuale. La soluzione del contrasto, dunque, non trova soluzione nelle previsioni del codice di procedura penale, bensì nel richiamato principio giurisprudenziale secondo cui deve prevalere la sentenza emanata per ultima (par. 1).

**3.** Va quindi affermato il seguente principio di diritto:

*“Se la domanda risarcitoria o restitutoria è proposta sia dinnanzi al giudice civile, sia mediante la costituzione di parte civile nel processo penale e non venga rilevata la violazione del divieto di contemporaneo esercizio della medesima domanda nelle due sedi, l'eventuale contrasto fra giudicati che si viene a determinare si risolve con la prevalenza della sentenza emanata per ultima, non venendo qui in rilievo la disciplina di cui agli artt. 651 e ss. cod. proc. pen., che riguarda invece il diverso caso in cui nel giudizio civile viene fatto valere il giudicato formatosi in sede penale circa la sussistenza o l'insussistenza di fatti materiali da cui dipende il riconoscimento di un diritto”.*

**4.** Facendo applicazione di tale principio nel caso in esame, si rileva che, come già rilevato da questa Corte con la sentenza penale n. 20863 del 2009, si è determinato un «*indubbio contrasto di giudicato*». Tale contrasto è stato correttamente risolto dalla Corte d'appello sulla base del criterio della prevalenza della sentenza emanata per ultima (individuata nella sentenza penale

della medesima Corte d'appello di Roma n. 3740 del 2005).

Il motivo è dunque infondato.

**5.** Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., in relazione al capo della sentenza che liquida il risarcimento del danno morale in via equitativa.

In primo luogo, il ricorrente si duole dell'erroneo ricorso alla liquidazione equitativa da parte della Corte d'appello, la cui decisione sarebbe basata su delle non condivisibili presunzioni, a dispetto di un accertamento del Tribunale di Cassino che, invece, aveva espressamente ritenuto che il danno di cui la (omissis) chiedeva il ristoro non fosse provato, né allegato.

Inoltre, la (omissis) sarebbe effettivamente rimasta assente dalla Scuola Media Statale di (omissis) unicamente per l'anno 2003, mentre la Corte d'appello ha liquidato i danni morali sulla base della lunga sofferenza patita dall'attrice per tutto il tempo necessario ad accertare i fatti. In sostanza, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che la graduatoria illegittima da cui derivava il danno dedotto dalla (omissis) era stata annullata dal giudice del lavoro già nel 2003. Il risarcimento avrebbe dovuto essere, dunque, limitato al solo periodo in cui effettivamente la (omissis) era stata costretta a spostarsi fuori sede per lavorare, cioè fino all'annullamento della graduatoria. Infatti, a partire da tale momento, essendosi disciolta ogni incertezza circa i fatti di causa, non poteva più ipotizzarsi una sofferenza morale conseguente alle lungaggini processuali, le quali comunque non potevano essere fatte gravare sul ricorrente.

**6.** Il motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Infatti, il ricorrente omette di specificare in che termini la domanda fosse stata proposta dalla resistente e come vi avesse replicato il ricorrente. Tale carenza informativa non consente a questa Corte di apprezzare il senso della decisione impugnata, né quello delle critiche ad essa rivolte.

In ogni caso, la censura non critica la complessiva *ratio decidendi* della sentenza d'appello. Nella stessa, infatti, si legge: «*non pare revocabile in dubbio che l'odierna appellante abbia avuto a subire nel corso del lungo lasso di tempo necessario per acclarare i dati un notevole patema d'animo determinato dall'incertezza determinatasi nella sua posizione lavorativa e dalla sofferenza ingenerata dalla gravità del comportamento del collega (omissis), volto a pregiudicarla in graduatoria*» (pag. 2).

In particolare, il ricorrente incentra le sue censure solamente sulla più ridotta durata dell'incertezza in ordine ai fatti di causa, senza far riferimento né alla precarietà della posizione lavorativa della (omissis), né alla gravità del comportamento del collega. Poiché la valutazione equitativa del danno qui censurata tiene in conto anche questi ulteriori fattori, invece ignorati dal ricorrente, la doglianza risulta inidonea a scalfire il provvedimento impugnato.

Infine, il ricorrente omette di svolgere qualsiasi considerazione atta ad evidenziare l'eccessività della somma liquidata rispetto ai fatti accertati.

**7.** In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ricorrono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che

liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2018.

Il Presidente  
Raffaele Frasca

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 8 NOV. 2018 .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA